

numero elevato di elementi di rete e sulle linee che sono sottoposte a movimentazioni a carattere giornaliero. Tale attività, oltre ad essere estremamente onerosa, fornirebbe informazioni di ridotta utilità, vista la variabilità temporale delle medesime. Telecom Italia ha tuttavia manifestato la propria disponibilità a fornire informazioni sui piani di ampliamento della rete previsti per le aree servite dalle centrali aperte all'ULL. Telecom Italia ha infine fatto presente di aver reso disponibile, in data 29 dicembre 2003 un *database* sulle risorse di co-locazione comprendente anche l'informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL, secondo quanto previsto dalla delibera n. 11/03/CIR.

131. In merito al punto in esame l'Autorità ha in primo luogo, analizzato il *database* fornito da Telecom Italia, da cui si rileva che alcuni dati sono forniti in modo generico (p.e. negli stadi di linea la percentuale di "disponibilità cavi primari per xDSL" senza ulteriori informazioni né sull'area servita dal cavo primario a cui detta percentuale è attribuita, né sulla tipologia di accessi effettivamente disponibili).

132. L'Autorità, nel confermare la proposta di decisione, ritiene opportuno precisare che le informazioni puntuali sulle caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di distribuzione dovranno essere fornite almeno per i siti aperti all'ULL con un livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo sviluppo di una corretta pianificazione commerciale dei loro servizi. Tali informazioni dovranno, pertanto, comprendere tutti i parametri necessari ai fini della verifica di disponibilità di un particolare servizio di accesso ad una data velocità trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di *unbundling* dell'Offerta di Riferimento, quali ad esempio il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti all'ULL, il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio, il dettaglio del numero di sistemi attivi sul cavo disaggregato per ciascuna tipologia di accesso (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), le tipologie di cavo impiegate per la rete primaria e quella secondaria, la lunghezza di ciascun cavo di rete primaria e la lunghezza media della rete secondaria. Inoltre, con riferimento ai servizi in fibra ottica, dovranno essere fornite le informazioni relative alla disponibilità di portanti in fibra ottica sia per i servizi di *unbundling* sia per il servizio di prolungamento dell'accesso, nonché sulla disponibilità di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore interconnesso può installare la propria infrastruttura trasmissiva, in linea con quanto previsto nell'allegato A, sezione 4 della delibera n. 2/00CIR. Appare, infine, opportuno precisare che le predette informazioni dovranno integrare il *database* sulle risorse di co-locazione disposto all'art. 3, comma 4, lett. d della delibera n. 11/03/CIR.

133. Relativamente al rigetto di richieste di *unbundling* causate da indisponibilità di risorse di rete, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori, notificandole anche all'Autorità, indicazioni quantitative sui livelli di riserve per sviluppi commerciali pianificati. L'Autorità ribadisce infine la richiesta a Telecom Italia di predisporre, su base progetto, una modalità di ampliamento della rete di accesso i cui costi, nei casi consentiti dalla normativa vigente, vengano ripartiti tra tutti gli operatori interessati.

134. In merito alla disponibilità di informazioni sulle aree di nuova apertura ai servizi xDSL/SDH, l'Autorità rileva che la delibera n. 15/00/CIR all'art.1, comma 2, ha previsto che le variazioni della copertura geografica debbano essere comunicate "con un anticipo di almeno due mesi rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di nuova copertura."

135. L'Autorità ritiene pertanto necessario ribadire l'obbligo per Telecom Italia di comunicare agli operatori l'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei propri servizi all'utenza finale.

Servizio di co-locazione: costi di riordino dei permutatori

136. Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorità rileva che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia ha introdotto una specifica procedura che include, come segnalato dagli operatori, un'attività di riordino dei permutatori i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi. A tale proposito Telecom Italia ha dichiarato che è a suo avviso giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in assenza di richieste dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la necessità di procedere al riordino del permutatore.

137. L'Autorità rileva che l'indisponibilità di coppie contigue è integralmente attribuibile alla gestione svolta da Telecom Italia sul permutatore e Telecom stessa potrebbe avere benefici dall'operazione di riordino. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che venga introdotto un criterio per l'attribuzione dei costi del riordino dei permutatori, anche in relazione ai costi unitari di riordino della singola linea, in modo che tali costi vengano ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori. L'Autorità aveva pertanto, nella proposta di provvedimento, espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, introducendo una modalità di ripartizione tra Telecom Italia stessa e gli operatori dei costi di riordino del permutatore.

138. In merito alla proposta di provvedimento dell'Autorità, alcuni operatori hanno dichiarato che il costo del riordino dovrebbe essere attribuito interamente a Telecom Italia in quanto responsabile della gestione del permutatore. Telecom Italia, da parte sua, ha ribadito che, sulla base del principio di causalità, le spese di riordino devono essere attribuite soltanto agli operatori che fruiranno di benefici legati a tali attività e che Telecom Italia non ricava utilità diretta dall'operazione. Telecom Italia è comunque disponibile, per i casi concreti che si verificheranno, a valutare un criterio di ripartizione dei costi con tutti gli operatori che fruiranno di benefici legati al riordino.

139. L'Autorità, nel confermare la proposta di decisione, ritiene opportuno precisare che il costo dell'attività di riordino deve essere ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascun operatore.

Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling

140. Con riferimento alle condizioni relative ai servizi di co-mingling e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, è stato segnalato, da parte di alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in tecnologia xDSL installabili siano appartenenti ad un elenco di apparati già certificati, perché già utilizzati da Telecom Italia stessa o da altri operatori, ovvero sottoposti a verifica delle specifiche tecniche ad approvazione da parte di Telecom Italia. Telecom Italia non ha tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati già accettati.

Nel caso di servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, alcuni operatori hanno anche segnalato che le caratteristiche tecniche ed economiche del DSLAM sembrerebbero non in linea con quelle degli analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella fornitura dei servizi ADSL *wholesale*.

Viene, inoltre, segnalato da parte di alcuni operatori che le condizioni di offerta del servizio di *co-mingling* non permetterebbero la possibilità di impiegare apparati (p.e. Add Drop Multiplexer - ADM) per la concentrazione dei flussi di traffico raccolti dagli OLO, ponendo di conseguenza restrizioni all'uso del servizio di *co-mingling*.

Alcuni operatori hanno infine richiesto che il servizio di co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di Telecom Italia ove sia possibile raccogliere clienti in modalità ADSL *wholesale*, con particolare riferimento alle limitazioni attualmente esistenti per le centrali "in container" e di tipo "unificato MD".

141. Al fine di superare le criticità segnalate, l'Autorità ha ritenuto opportuno richiedere a Telecom Italia di integrare le offerte di *co-mingling* e di co-locazione virtuale rendendo disponibile l'elenco degli apparati già certificati e sui quali è in grado di svolgere le attività di manutenzione, di estendere la possibilità di utilizzo della co-locazione virtuale con DSLAM fornito da Telecom Italia a tutte le tipologie di DSLAM impiegate nella propria rete in coerenza con la delibera n. 4/02/CIR e di consentire l'installazione negli spazi in *co-mingling* di apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purché rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR per la co-locazione fisica.

Inoltre l'Autorità, al fine di promuovere la diffusione del servizio di *unbundling*, aveva segnalato l'opportunità di analizzare con Telecom Italia i vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni sulle tipologie di centrale aperte al servizio di co-locazione virtuale, al fine di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche alternative a quelle attualmente proposte.

142. In merito a quanto espresso dalla proposta di provvedimento, Telecom Italia ha dichiarato la disponibilità a fornire, su richiesta, la lista degli apparati accettati in co-locazione virtuale. Secondo Telecom Italia, in linea di principio non sussistono condizioni ostative all'installazione di apparati ADM (Add Drop Multiplexer) nelle sale di *co-mingling*, purché siano rispettate le norme di compatibilità tecnica con gli altri apparati e l'utilizzo sia limitato ai servizi di *unbundling*, per il quale vige l'obbligo di fornitura del servizio in questione. In merito alle limitazioni esistenti per centrali in container e di tipo unificato MD, Telecom Italia ha precisato che si tratta delle stesse limitazioni applicate a qualsiasi forma di co-locazione fisica. Infatti, come risulta dall'Offerta di Riferimento, la co-locazione non è praticabile in tutti i casi in cui non sia possibile dedicare spazi agli operatori, mantenendo a disposizione spazi sufficienti alla gestione della centrale.

143. L'Autorità, nel confermare la decisione, ritiene opportuno precisare che le informazioni richieste debbano essere incluse nell'Offerta di Riferimento e che, per il principio di parità di trattamento, vengano forniti agli operatori, nel caso di offerta di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, apparati uguali a quelli dalla stessa impiegati per i propri servizi xDSL. In tal caso la modularità minima del numero di linee nell'apparato deve essere pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem.

4. Ulteriori segnalazioni

Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione

144. Telecom Italia, ha previsto per le condizione di cessazione del servizio in questione dopo il primo anno di contratto, che l'operatore sia tenuto a pagare un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo.

L'Autorità, nel rilevare che la tematica in oggetto è stata già affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR.

Presenza nell'Offerta di Riferimento di due differenti condizioni economiche per il servizio di consegna DSS1

145. Il prezzo del servizio congiunto di raccolta e conversione ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta.

L'Autorità, nel rilevare che la tematica in oggetto è stata già affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR.

Introduzione di tariffe differenziate all'interno dello stesso arco di numerazione per 702 e 709

146. Alcuni operatori hanno richiesto di integrare l'Offerta di Riferimento introducendo la possibilità di definire servizi su numerazioni 702 e 709 con prezzi differenziati all'interno dello stesso centinaio.

L'Autorità aveva espresso nella propria proposta di provvedimento l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero rimandando a quanto disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4).

147. In merito alla proposta dell'Autorità, Telecom Italia ed Albacom, hanno dichiarato che l'impiego di prezzi differenziati per tali numerazioni potrebbe comportare ingenti investimenti per l'adeguamento dei sistemi di rete. La fatturazione differenziata infatti potrebbe avvenire solo analizzando la numerazione sino all'ultima cifra, mentre ora avviene solo in base al prefisso. Inoltre la tariffazione per tali numerazioni prevede un tetto massimo, dunque l'investimento richiesto non avrebbe alcuna giustificazione economica.

148. Si rileva sul punto che la misura introdotta dalla delibera n. 9/03/CIR ha lo scopo di permettere, al cliente (nella fattispecie il fornitore di accesso ad internet) che ha usufruito della prestazione di portabilità del numero, di applicare eventualmente una tariffa differente da quella che praticava quando era attestato all'operatore assegnatario della numerazione. Pertanto, in assenza di tale misura, verrebbe compromesso il principio della titolarità della tariffa in capo all'operatore assegnatario della numerazione. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno confermare la proposta di decisione.

Fissazione della quota di surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica

149. Diversi operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha incrementato nel corso del 2003 la quota supplementare minutaria associata alla raccolta di traffico da apparati di telefonia pubblica.

150. L'Autorità rileva che la definizione dei criteri di determinazione di tale quota è stata oggetto di uno specifico procedimento. Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovrà essere modificato da Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 12/03/CIR. L'Autorità pertanto aveva espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di allineare l'Offerta di Riferimento 2004 al disposto della delibera n. 12/03/CIR.

151. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha inviato in data 13 gennaio 2004 la propria valorizzazione ai sensi della delibera n. 12/03/CIR della *surcharge* da Telefonia Pubblica a valere per l'Offerta di Riferimento 2004, indicando un valore pari a 8,24 € cent/min.

Telecom Italia ha effettuato il calcolo della *surcharge* a partire dai costi del servizio di telefonia pubblica eliminando i costi non pertinenti (tra cui i costi dei lettori di carte). I dati di costo utilizzati sono relativi, per le postazioni telefoniche, alla contabilità 2001 valutata a costi correnti 2001, mentre i cespiti relativi alla rete di accesso (rete di distribuzione primaria e secondaria) sono stati valutati a costi storici 2001. I costi della *surcharge* sono stati ridotti dei maggiori oneri riscontrabili per gli impianti di telefonia pubblica finanziati nel 2001 con il fondo del Servizio Universale. Dividendo tali costi per il numero di minuti complessivi del servizio di Telefonia Pubblica è stato determinato il valore di 8,24 € cent/min. Per calcolare i maggiori oneri relativi al Servizio Universale Telecom Italia ha determinato i costi di tali postazioni telefoniche pubbliche in misura proporzionale al numero di postazioni finanziate dal fondo del Servizio Universale nel 2001 (pari al 23% ca. del totale) ed il relativo traffico sviluppato in misura proporzionale ai ricavi generati da tali postazioni (pari al 16% ca. del totale).

152. Telecom Italia ha evidenziato, inoltre, che l'analisi dei valori di traffico relativi alla telefonia pubblica dimostra negli ultimi anni un andamento decrescente con tassi di riduzione anche dell'ordine del 20% annuo. Tale riduzione del traffico non riesce a compensare le riduzioni dei costi e pertanto i costi medi unitari della raccolta da telefonia pubblica hanno registrato un notevole incremento.

153. L'Autorità ha svolto un'approfondita valutazione della modalità di calcolo applicata da Telecom Italia in particolare con riferimento ai dati contabili adoperati ed alla metodologia utilizzata per determinare i maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del Servizio Universale. Relativamente ai dati contabili l'Autorità osserva che:

1) relativamente al conguaglio minimo garantito, tale voce di ricavo non è più portata a detrazione dei costi totali. L'Autorità ritiene che, rappresentando tale conguaglio un minor onere sostenuto da Telecom Italia, esso è un beneficio per tutti gli operatori e non solo per Telecom Italia, e pertanto deve essere escluso dai costi complessivi presi in considerazione.

2) La base di costo adoperata da Telecom Italia prevede alcuni cespiti valutati a costi correnti ed altri valutati a costi storici. L'Autorità rileva che l'unica base di costo utilizzabile per la determinazione dei costi dei servizi in questione è, allo stato, quella relativa alla contabilità regolatoria redatta dall'operatore notificato ai sensi degli artt. 8, comma 1, e art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 e verificata dal revisore indipendente ai sensi dell'art. 8, comma 4, e art. 9, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 318/97. Nell'esercizio 2001 tale contabilità regolatoria è stata formulata utilizzando la metodologia "costi storici pienamente distribuiti". Pertanto, l'Autorità ritiene l'utilizzo di una base di costo verificata per la determinazione del prezzo del servizio di *surcharge* sia di maggiore garanzia per gli operatori interconnessi e che inoltre non sia possibile utilizzare dati di costo relativi a differenti metodologie contabili. Peraltro, l'impiego di alcuni dati valutati con metodologie a costi correnti, si ritiene possa portare ad incertezze sul mercato a fronte, allo stato, di nessun beneficio apprezzabile per la concorrenza e per gli utenti. Pertanto l'Autorità ritiene che tutti i cespiti debbano essere valutati a costi storici.

3) I minuti di traffico sono stati considerati senza includere il traffico non geografico sviluppato dagli operatori interconnessi. Telecom Italia ha giustificato tale esclusione in quanto nell'anno 2001 non era possibile dai propri sistemi misurare il traffico non geografico degli altri operatori e pertanto non è stato incluso. L'Autorità, come già espresso nel proprio provvedimento n. 12/03/CIR, ritiene opportuno che tutte le tipologie di traffico siano considerate, in maniera non discriminatoria, nella determinazione della *surcharge*. Pertanto, preso atto dell'assenza di una misura puntuale di tale traffico, ai fini della determinazione del prezzo della *surcharge* è necessario utilizzare una stima. In particolare l'Autorità ritiene che l'utilizzo del dato relativo all'anno 2002 sia la migliore stima disponibile per il valore relativo al 2001. Ciò anche in considerazione del fatto che le previsioni dell'andamento del traffico non geografico degli operatori alternativi indicano una crescita di tale valore.

Relativamente agli aspetti metodologici riguardanti la determinazione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del Servizio Universale, l'Autorità, come già evidenziato nella delibera n. 12/03/CIR, conferma che il prezzo medio della *surcharge* deve essere calcolato prendendo in considerazione i costi delle postazioni totali escludendo i costi relativi alle postazioni utilizzate da Telecom Italia nel calcolo del costo netto. I costi così determinati fanno riferimento ad un insieme di postazioni rappresentativo di un servizio efficiente, erogato in assenza di obblighi di Servizio Universale, e vengono adoperati per calcolare il valore medio unitario del prezzo della *surcharge* come rapporto di tali costi e dei corrispondenti minuti di traffico. Il valore medio unitario così determinato, anche se calcolato facendo riferimento solo ad un sottoinsieme del totale delle postazioni, viene poi ad essere corrisposto dagli operatori per tutti i minuti di traffico generati dalle postazioni

telefoniche pubbliche indipendentemente dal fatto che siano o meno installate nell'ambito del Servizio Universale. Il totale dei costi relativo a tutte le postazioni è quello che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia è tenuta a recuperare con i servizi di interconnessione (intesi, in senso lato, come inclusivi del *transfer charge* interno applicato alle direzioni commerciali). Con tale modalità di applicazione della *surcharge*, gli eventuali costi "aggiuntivi" non coperti dai ricavi della quota di *surcharge* (interni ed esterni) sono riconducibili alle postazioni su cui Telecom Italia calcola il costo netto del Servizio Universale (ossia quelle escluse dal calcolo del valore medio unitario) e, pertanto, concorreranno alla determinazione del costo netto del Servizio Universale relativo all'esercizio contabile in cui effettivamente si sono determinati i corrispondenti ricavi da *surcharge* (interni ed esterni). Nel caso dell'Offerta di riferimento 2004, ad esempio, gli eventuali costi aggiuntivi saranno tenuti in considerazione nel calcolo del costo netto del Servizio Universale nell'anno 2004.

154. Ciò premesso, valutato l'impatto delle modifiche precedentemente descritte sulla base dei dati della contabilità regolatoria a costi storici 2001, l'Autorità ritiene che nell'Offerta di Riferimento 2004 il prezzo della *surcharge* debba essere adeguato al fine di garantire l'effettivo orientamento al costo. L'Autorità, sulla base dei dati acquisiti, stima che il prezzo di tale servizio non può essere superiore a 6,15 € cent/min. Tale nuovo valore avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore della delibera n. 12/03/CIR, in quanto corretta applicazione del disposto della stessa.

Informazioni necessarie alla configurazione di NNG (Numerazioni Non Geografiche)

155. Alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede che, all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni nell'ambito del servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG dell'operatore interconnesso, l'OLO descriva le modalità di effettuazione del servizio e dia evidenza della comunicazione ed eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorità.

156. L'Autorità, nel ribadire che tali informazioni non sono necessarie alla configurazione delle numerazioni e non devono pertanto essere richieste, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta di tale servizio secondo quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

SLA del servizio di Shared Access

157. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca SLA di *assurance* garantiti nel 100% dei casi.

L'Autorità, nel rilevare l'inottemperanza di Telecom Italia a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. e) della delibera n. 11/03/CIR, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni del servizio di *Shared Access* introducendo un SLA di *assurance* garantito nel 100% dei casi.

Annullamento ordini dei circuiti parziali

158. Telecom Italia nel manuale delle procedure per i servizi di interconnessione prevede che, in caso di annullamento ordini, l'operatore sia tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene entro 10 giorni solari dalla data dell'ordine o, in alternativa, un importo pari al 100% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene dopo 10 giorni dalla data dell'ordine. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in cui l'operatore ha facoltà di annullare l'ordine senza sostenere alcun onere.

159. L'Autorità richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g della delibera n. 11/03/CIR.

Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato

160. Un operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione in fasce orarie per i servizi di interconnessione, con particolare riferimento al servizio di transito, rilevando che l'articolazione vigente è basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia e non tiene quindi conto di eventuali differenze statistiche del traffico dei clienti attestati sulla propria rete.

In merito a tale aspetto, l'Autorità rileva che una eventuale modifica del sistema di articolazione in fasce di picco e fuori picco, finalizzata sia a ridefinire il gradiente tariffario sulla base di statistiche complessive, sia eventualmente ad eliminare il gradiente medesimo, richieda uno specifico approfondimento e debba comunque essere definito ed approvato con largo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento. Ciò in considerazione del fatto che una eventuale modifica del gradiente ha impatti significativi sui prezzi di interconnessione e quindi sulla programmazione economica degli operatori. L'Autorità comunque ritiene utile, mediante l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro che preveda la partecipazione di Telecom Italia e degli operatori interconnessi, valutare il problema dell'articolazione tariffaria valutando costi e benefici di eventuali sistemi alternativi di articolazione tariffaria dei servizi di interconnessione.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia

1. È approvata l'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, pubblicata da Telecom Italia in data 31 Ottobre 2003, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

Art. 2

Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia

1. Telecom Italia riformula, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere D del *network cap*, nel rispetto del vincolo IPC-IPC, secondo le considerazioni di cui in premessa e mantenendo i prezzi dei servizi di seguito riportati uguali a quelli approvati per l'anno 2003:

- a) attivazione dei circuiti parziali per le velocità 256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;
- b) attivazione dell'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);
- c) qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL;
- d) attivazione dell'accesso condiviso alla rete di distribuzione (*shared access*);
- e) qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (*shared access*).

2. Telecom Italia adegua le condizioni economiche della quota supplementare per il servizio di raccolta in *Carrier Preselection*, prevedendo il medesimo valore approvato per il 2003.
3. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura per il servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore prevedendo:
 - a) l'adeguamento delle condizioni economiche, secondo quanto indicato in premessa, sulla base della metodologia disposta con la delibera n. 2/03/CIR e dei dati di costo di consuntivo dell'anno 2001;
 - b) entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la fornitura per tutte le numerazioni del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, indipendentemente dallo scaglione tariffario prescelto dall'operatore interconnesso;
 - c) l'eliminazione delle clausole relative alle informazioni non necessarie per la configurazione delle numerazioni non geografiche ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della delibera n. 1/00/CIR e dall'art. 3, comma 1, lettera o), della delibera n. 4/02/CIR, Telecom Italia applica il modello di interconnessione di raccolta verso numerazioni non geografiche alle chiamate originate da altri operatori verso la numerazione "12".
5. Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di flussi di interconnessione a 34 Mbps secondo i seguenti criteri:
 - a) introduzione dell'interfaccia SDH a 155 Mbps e dell'estensione del collegamento con interfaccia SDH a 155 Mbps;
 - b) determinazione di condizioni economiche della componente trasmissiva non superiori ad un terzo di quelli proposte per il servizio di flussi di interconnessione a 155 Mbps.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR, Telecom Italia adegua le condizioni di offerta dei servizi di flussi di interconnessione prevedendo:
 - a) l'inclusione delle modalità attraverso le quali può essere realizzato l'uso condiviso dei flussi di interconnessione realizzati per il traffico commutato, per tipologie di traffico differenti, secondo quanto indicato in premessa.
 - b) la modifica delle condizioni di cessazione del servizio in ottemperanza a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. c. della delibera n. 11/03/CIR.
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR, Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di circuito parziale eliminando ogni restrizione relativa alla presenza di due code di terminazione.
8. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura del servizio di circuito parziale prevedendo:
 - a) l'adeguamento delle condizioni di *provisioning* ed *assurance* a quelle previste per le linee affittate *wholesale*, come approvate dalla delibera n. 440/03/CONS;
 - b) l'adeguamento dei tempi di disponibilità al fine di permettere la completa replicabilità del servizio di linee affittate *retail* che include due circuiti parziali;
 - c) l'adeguamento delle condizioni di cessazione del servizio di circuito parziale a quelle previste per i servizi di flussi di interconnessione;
 - d) l'adeguamento dei livelli di penale, in caso di revoca degli ordini, a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g., della delibera n. 11/03/CIR.

9. Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di raccordi interni di centrale, prevedendo:
- condizioni trasparenti ed orientate al costo;
 - l'utilizzo del raccordo interno verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso;
 - la rimozione le restrizioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.
10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche di offerta del servizio *wholesale* di Canale Virtuale Permanente, secondo quanto previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR e secondo le indicazioni fornite in premessa. Telecom Italia, contestualmente alla comunicazione delle nuove condizioni di offerta, comunica all'Autorità le condizioni economiche e di fornitura delle proprie offerte *retail* in commercio, incluse le offerte in convenzione e gli sconti applicabili dalle direzioni commerciali, dando evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, secondo quanto indicato all'art. 2, comma 3, della delibera n. 6/03/CIR.
11. Telecom Italia adegua le condizioni di *Service Level Agreement* di *provisioning* ed *assurance* del servizio *wholesale* di Canale Virtuale Permanente nel rispetto del principio di non discriminazione interno-esterno prevedendo:
- l'inclusione dei dati relativi alla disponibilità annua per singolo circuito, massima latenza, massimo *jitter* e massimo tasso di perdita offerti per i propri servizi finali all'utenza *business*. I valori rilevati per i predetti parametri sono altresì comunicati all'Autorità, con cadenza annuale, secondo i livelli di dettaglio indicati in premessa;
 - l'introduzione di una percentuale annua massima, pari al 10%, di circuiti con errato *provisioning* garantita e delle relative penali;
 - l'integrazione della procedura di chiusura concordata dei guasti secondo le modalità previste dall'art. 3 dalla delibera n. 440/03/CONS per le linee affittate *wholesale*.
12. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura del servizio di configurazione delle numerazioni prevedendo entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la fornitura, per tutte le numerazioni, del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta.
13. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le modalità di comunicazione agli operatori interconnessi delle informazioni concernenti l'apertura di numerazioni non geografiche relative ai propri servizi di nuova introduzione, indicando altresì un preavviso, per la fornitura di tali informazioni, non inferiore a 30 giorni.
14. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta e fornitura dei servizi di *unbundling* prevedendo:
- l'introduzione di uno SLA di *assurance* migliorativo su base chiamata e le relative penali;
 - l'inserimento delle condizioni di SLA di *assurance* garantiti nel 100% dei casi per il servizio di *Shared Access*;
 - relativamente ai servizi SHDSL, l'eliminazione della qualificazione della linea in *unbundling* al variare della velocità, nei casi in cui la variazione di velocità non comporti il cambio della fascia, secondo quanto indicato in premessa;
 - l'integrazione del *database* di cui all'art. 3, comma 4, lettera d della delibera n. 11/03/CIR con le informazioni relative a ciascun Stadio di Linea aperto all'*unbundling* indicate in premessa; il predetto *database* include altresì le informazioni indicate in premessa e relative alla disponibilità di portanti in fibra ottica sia per i servizi di *unbundling* che per il servizio di prolungamento dell'accesso su fibra ottica, nonché sulla disponibilità di infrastrutture civili disponibili per gli operatori;

- e) l'introduzione delle modalità di messa a disposizione delle informazioni sull'entità delle riserve di coppie per pianificati sviluppi commerciali per le quali applica le causali di rigetto, prevedendone altresì la notifica all'Autorità;
- f) la predisposizione delle modalità di ampliamento della rete di accesso, su base progetto, ripartita tra tutti gli operatori interessati;
- g) le modalità di comunicazione agli operatori dell'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e dei siti in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete, contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione delle proprie offerte all'utenza finale.
15. Telecom Italia adegua le condizioni del servizio di *Shared Access* con *splitter* fornito da Telecom Italia prevedendo le medesime condizioni disposte all'art. 2, comma 1, lettera a., punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, per il servizio di *Shared Access* con *splitter* fornito dall'operatore interconnesso.
16. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta e di fornitura dei servizi di co-locazione prevedendo:
- a) l'introduzione delle modalità di ripartizione del costo delle attività di riordino dei permutatori tra tutti gli operatori (inclusa Telecom Italia) in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascuno;
- b) l'introduzione, relativamente al servizio di co-locazione virtuale, della lista degli apparati DSLAM certificati di cui è in grado di gestire la manutenzione;
- c) l'introduzione, relativamente al servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, di apparati uguali a quelli impiegati per i propri servizi xDSL e la fissazione della modularità minima del numero di linee acquistabili pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem;
- d) relativamente ai servizi di co-locazione virtuale e di *co-mingling*, l'installazione negli spazi di co-locazione di qualsiasi apparato utilizzato per servizi di accesso disaggregato nel rispetto delle norme tecniche e di compatibilità.
17. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del servizio di consegna DSS1 in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR.
18. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, prevedendo, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero, ai sensi di quanto disposto all'art. 11, comma 4, della delibera n. 9/03/CIR.
19. Entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia riformula le condizioni economiche della quota di *surcharge* per i servizi di raccolta da telefonia pubblica in ottemperanza alla delibera n. 12/03/CIR e secondo le indicazioni fornite in premessa. Tali condizioni economiche sono applicabili dal 7 gennaio 2004.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 2 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove differentemente specificato.
2. Le condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere D, come riformulate da Telecom Italia ai sensi del precedente art. 2, comma 1, entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione da parte di Telecom Italia. Fino a tale data si applicano le condizioni economiche pubblicate da Telecom Italia in data 31 ottobre 2003.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 14 aprile 2004

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale*

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 3/04/CIR

	Pesi	Variazione spesa	Obiettivo Cap
Paniere A - SGU		-5,50%	-5,50%
Raccolta via SGU	35,53%	-5,50%	
Raccolta via SGU D7	0,00%	-	
Raccolta forfettaria SGU	0,34%	-5,50%	
Terminazione via SGU	20,49%	-5,50%	
Transito via SGU	0,09%	-12,50%	
Kit di interconnessione	16,06%	-0,48%	
Flussi di interconnessione	23,97%	-8,48%	
Accessi DSS1 a 2Mbps	0,98%	-13,50%	
Flussi DSS1	0,00%	-	
Circ. parz. non a ceiling	2,54%	-5,67%	
Paniere B - SGD e SGT		-3,50%	-3,50%
Raccolta via SGD	0,00%	-	
Raccolta via SGT	33,90%	-3,50%	
Raccolta forfettaria SGD	0,00%	-	
Raccolta forfettaria SGT	3,79%	-3,50%	
Terminazione via SGD	0,00%	-	
Terminazione via SGT	59,98%	-3,15%	
Transito via SGD	0,00%	-	
Transito via SGT	2,33%	-12,50%	
Paniere C - 2 SGT		-1,22%	-1,22% ¹
Raccolta doppio SGT	3,31%	-1,25%	
Terminazione doppio SGT	8,82%	-1,12%	
Transito doppio SGT	0,00040%	-1,25%	
Accesso alle Cable Station	0,022%	-1,22%	
Instrad. vs estero da SGT	23,98%	-0,93%	
Instrad. vs estero da CI	63,87%	-1,34%	

(1) Cfr. paragrafo 11 della delibera.

Paniere D - Contributi		-0,03%	0,00%
Contr. SPP	1,04%	-0,50%	
Contr. attiv. CPS	64,61%	-16,35%	
Contr. Config. codici CPS	0,00%	-	
Contrib. per circ. parz.	0,08%	10,00%	
Contrib. Acc. Disaggr. Rete loc.	33,71%	31,25%	
Contr. Acc. Disaggr. Sottorete loc.	0,00%	-	
Contr. Acc. Cond. Rete distrib. (POTS)	0,00%	-	
Contr. Canale numerico	0,00%	-	
Contr. prolung. accesso	0,013%	0,00%	
Contr. Aggiuntivi Acc. Disaggr. Rete Loc.	0,53%	0,00%	
Contr. Aggiuntivi Acc. Disaggr. Sottorete Loc.	0,00%	-	
Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso	0,00%	-	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete distrib.	0,017%	0,00%	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete distrib.	0,00%	-	
Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete distrib.	0,00%	-	
Contr. Disatt. Canale numerico	0,00%	-	
Contr. Disatt. Prolung. Accesso C. Numerico	0,00%	-	

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

DELIBERA N. 170/03/CONS

APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE RADIOTELEVISIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 27, COMMA 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 21 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed in particolare l’art. 1, comma 6, lettera c), numeri 5 e 7;

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modifiche, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante “Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1994 recante “Approvazione della Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivo sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.A. nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed in particolare l’art. 27, commi 9 e 10;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni e il Ministro delle finanze 23 ottobre 2000 recante “Individuazione dei soggetti che esercitano legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell’articolo 27, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la propria deliberazione n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n.150 del 30 giugno 2001;

VISTA la propria deliberazione n.435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 6 dicembre 2001, n. 284;

VISTA la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002 relativa alle “Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)”;

VISTA la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 relativa alla “Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)”;

VISTA la comunicazione dell’Autorità del 24 dicembre 2002 con la quale è stato chiesto il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle comunicazioni sulle modalità prospettate per la rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTA la comunicazione del Ministero delle Comunicazioni pervenuta il 22 gennaio 2003 nella quale si esprime parere favorevole al mantenimento dell’attuale livello di contribuzione dell’1% del fatturato per i prossimi tre anni, nonché all’aggiornamento dei tetti massimi di cui all’art. 27 comma 10 legge summenzionata sulla base del tasso di inflazione dell’ultimo triennio;

VISTA la comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze pervenuta in data 17 febbraio 2003 nella quale si condivide quanto già espresso dal Ministero delle comunicazioni nella summenzionata nota;

CONSIDERATO che il sistema di contribuzione introdotto dal summenzionato art. 27 della legge n. 488 del 1999 appare più facilmente attuabile rispetto a quello in precedenza vigente, poiché questo, anche a detta del Ministero delle Comunicazioni nella summenzionata comunicazione, ha consentito di eliminare i contenziosi pregressi fondati sul calcolo del canone correlato ai bacini serviti abolendo le disparità di trattamento tra le varie tipologie di emittenti;

CONSIDERATO, peraltro, che è doveroso l’adeguamento dei tetti massimi di cui all’art. 27 della legge n. 488 del 1999 sulla base della variazione dell’indice del costo della vita nei tre anni precedenti, secondo il metodo di calcolo dell’interesse composto, anche nella misura in cui l’art. 22 legge n. 223 del 1990 già prevedeva che l’ammontare dei canoni venisse aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatosi nell’ultimo triennio utile;

CONSIDERATO che quale indice del costo della vita utilizzato ai fini del calcolo della variazione del tasso di inflazione va assunto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che, secondo quanto definito dall’Istat - Istituto Nazionale di Statistica - è pari al 7,9% per il triennio 2000-2002 (2,6% per l’anno 2000, 2,7% per il 2001, 2,4% per il 2002), variazione che porta il tetto massimo per le emittenti radiofoniche nazionali da 140 milioni di lire a 78.016 euro, per le emittenti televisive locali da 30 milioni di lire a 16.718 euro, per le emittenti radiofoniche locali da 20 milioni di lire a 11.145 euro;

CONSIDERATO che la disciplina riguardante i canoni radiotelevisivi dovrà essere rivista alla luce dell'entrata a regime della tecnologia digitale terrestre, poiché gli articoli 12 e 13 della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS prevedono le distinte figure dell'autorizzazione generale per la fornitura dei programmi e della licenza individuale per l'operatore di rete, per l'ottenimento delle quali il precedente art. 5 fissa un contributo a carico dei soggetti richiedenti, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento di questa Autorità per le determinazioni dei contributi dovuti per controlli e verifiche;

CONSIDERATO che questa Autorità entro il 31 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera g), della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS adotterà un provvedimento che stabilirà la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete;

UDITA la relazione del Commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Aggiornamento dei canoni di concessione radiotelevisivi

1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000, citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:

- a) pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
- b) pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 78016 euro se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 16718 euro se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di 11145 euro se emittente radiofonica locale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorità.

Napoli, 21 maggio 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 9/03/CIR**PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI
E DISCIPLINA ATTUATIVA****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni” e, in particolare, l’articolo 11, concernente la definizione, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei piani e delle procedure di numerazione;

VISTA la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 29 luglio 1991, sull’introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente “Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni”;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, ed in particolare l’articolo 2 bis, comma 10, che modifica l’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica (“direttiva servizio universale”);

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante “Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet”;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” ed in particolare, l’articolo 41 che delega al Governo l’adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, concernente l’istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell’8 giugno 2000, concernente “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;